



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione**  
**Nazionale dei**  
**Commercialisti**

**DOCUMENTO DI RICERCA**

---

# **I CONFINI DELLA CONFISCA ALLARGATA**

NOTA A CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 21  
FEBBRAIO 2018, N. 33, PRES. GROSSI, EST. MODUGNO

Luca D'Amore

Graziella Luparello\*

24 LUGLIO 2018





## ABSTRACT

*Il contributo rappresenta un commento alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 33/2018, ove è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992 nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra i reati per i quali è prevista l'applicazione della confisca c.d. allargata.*

*La sentenza presenta profili di rilievo e di novità in seno al dibattito mai sopito sugli strumenti di contrasto patrimoniale della criminalità, lasciando trasparire un'evidente preoccupazione circa il pericolo di abusi cui l'attuale assetto legislativo rischia di condurre e che ha richiesto una costante esegesi correttiva da parte della giurisprudenza, finalizzata a frenare l'entusiasmo del legislatore che negli ultimi mesi ha rimaneggiato l'art. 12-sexies con tre distinti interventi normativi.*

\* Giudice della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta



## Indice

1. Premessa .....	4
2. Confisca allargata e legislazione sovranazionale.....	4
3. Ricettazione e confisca allargata .....	5
4. La confisca allargata e la confisca di prevenzione.....	9



## 1. Premessa

A seguito dell'ordinanza di rimessione del 17 marzo 2015 della Corte d'appello di Reggio Calabria, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra quelli per i quali, nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, è sempre disposta la speciale confisca prevista dal medesimo art. 12-*sexies*.

Ad avviso dell'organo remittente, infatti, l'inclusione del reato di ricettazione nel novero dei reati-presupposto della confisca "allargata" contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, realizzando da un lato una ingiustificata equiparazione del delitto in questione – suscettibile di manifestarsi in forma non professionale o episodica – rispetto agli altri reati-presupposto di cui all'art. 12-*sexies* citato, per converso ordinariamente espressivi di una criminalità lucrativa professionale, dall'altro una altrettanto ingiustificata omogeneizzazione delle diverse possibili epifanie ricettatorie, alcune soltanto delle quali sintomatiche di una professionalità o serialità criminosa.

## 2. Confisca allargata e legislazione sovranazionale

La Corte costituzionale, dopo avere brevemente rassegnato il processo iperplastico subito dalla norma di cui all'art. 12-*sexies* cit., concepita come strumento di ablazione dei proventi da attività mafiose e progressivamente ampliata nel suo margine perimetrale fino a comprendere taluni reati contro la P.A., contro il patrimonio, in materia di stupefacenti ed altro, ne ha in primo luogo rilevato la congruenza rispetto alla normativa europea ed internazionale.

In particolare, la dibattuta confisca "allargata" - come spiegato dalla Corte delle leggi - costituisce una tipologia di misura di sicurezza sussumibile nel più ampio *genus* della confisca di beni di sospetta origine illecita: ricorrendo determinate condizioni stabilite dal legislatore, si presume che il condannato abbia commesso non soltanto il delitto per il quale è stata pronunciata la condanna, ma anche altri delitti, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui lo stesso dispone.

Se il meccanismo presuntivo, in generale, implica l'inversione dell'onere della prova (il condannato sarebbe chiamato a dimostrare la legittima provenienza dei beni), detta inversione – come ricordato dalla Corte – non appare di per sé distonica rispetto alla normativa internazionale, la quale, per converso, sia nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988, ratificata e resa esecutiva con legge 5 novembre 1990, n. 328 (art. 5, paragrafo 7), che nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo il 15 dicembre 2000, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2006, n. 146 (art. 12, paragrafo 7), ha mostrato di volere sollecitarne il ricorso per una più efficace azione di contrasto all'accumulazione di patrimoni illeciti.

Alla normativa internazionale si accompagna, peraltro, la normativa europea, le cui indicazioni propulsive circa la necessità, per gli Stati membri, di adottare il modello della confisca "estesa"



appaiono – come rilevato dalla Corte – *“assai più puntuali e stringenti”*.

Oltre alla decisione quadro 24 febbraio 2005, n. 2005/212/GAI del Consiglio, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, relativa ai reati di criminalità organizzata o collegati al terrorismo, di particolare pregnanza - sotto tale profilo - appare la direttiva 3 aprile 2014, n. 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, la quale si riferisce ad una serie di altri reati previsti da strumenti normativi dell'Unione, benché non commessi nel quadro di organizzazioni criminali.

In particolare, l'art. 5, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri debbano adottare *«le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l'autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da attività criminose»*.

Ciò posto, è indubbio che la confisca “allargata” ex art. 12-*sexies* cit. risponda ai principi della confisca “estesa” di cui all'art. 5, paragrafo 1, della direttiva menzionata, rispetto al cui modello la prima – come osservato dalla Corte costituzionale – presenta un solo aspetto discrezionale: il concetto di “sproporzione”, se nella confisca “estesa” costituisce uno dei «fatti specifici» e degli «elementi di prova» dai quali il giudice può trarre la convinzione che i beni da confiscare «derivino da condotte criminose», nella confisca “allargata” costituisce l'elemento probatorio unico e sufficiente, in assenza della prova contraria sulla provenienza lecita dei beni, per ritenerne la derivazione delittuosa.

L'*ubi consistam* della confisca “allargata”, invero, che vale anche a distinguerla dalla confisca facoltativa, è rappresentato proprio dalla irrilevanza della ricostruzione del nesso di pertinenzialità tra l'oggetto dell'ablazione e l'attività delittuosa accertata o l'attività criminosa generalmente svolta dall'interessato (cfr. S.U., 17/12/2003-19/1/2004, n. 920), sicché, accertate la commissione del delitto presupposto in capo all'imputato e la sproporzione tra il valore dei beni posseduti e i redditi lecitamente prodotti, tali beni - in difetto della prova della loro provenienza lecita - sono oggetto di confisca obbligatoria.

Il “minimalismo” probatorio della confisca “allargata” di cui all'art. 12-*sexies* rispetto allo *standard* probatorio richiesto per la confisca “estesa” di cui alla Direttiva n. 42/2014 non implica, tuttavia, la illegittimità – per violazione della norma europea interposta – della relativa disciplina, atteso che, come evidenziato dalla Corte costituzionale, la Direttiva si limita a dettare le “norme minime” che, una volta adottate dagli Stati membri, agevoleranno il percorso di convergenza delle rispettive legislazioni nella direzione comune del contrasto alla criminalità organizzata, con ciò non impedendo al legislatore nazionale di varare più efficaci misure dirette al medesimo obiettivo o identiche misure soggette ad una disciplina più rigorosa.

### **3. Ricettazione e confisca allargata**

Così lumeggiato, in generale, il profilo della coerenza della legislazione interna sulla confisca “allargata” con quella sovranazionale, la Corte enuncia le ragioni per le quali ritiene infondata la questione di



legittimità costituzionale ex art. 3 Cost. dell'art. 12-*sexies* cit., rilevando, sin da subito, che le riflessioni poste dal giudice remittente circa la varietà delle manifestazioni delittuose riconducibili al delitto di ricettazione dovrebbero, se fondate, riferirsi anche ad altre figure di reato-presupposto della confisca *de qua*, quali, certamente, il reato di riciclaggio, che non sempre si manifesta come espressione di criminalità associata o professionale.

Tuttavia, la modularità epifanica della ricettazione, idonea a comprendere tanto le espressioni delittuose sporadiche o episodiche (acquisto di merce rubata per realizzare un contingente ed eccezionale risparmio di spesa) quanto quelle professionali (strutturate in forma associativa o comunque stabilmente perpetrate), non esclude, appunto, che vi siano – nella concreta empiria criminosa – delle ipotesi di ricettazione suscettibili di generare consistenti profitti illeciti meritevoli di cadere sotto la scure ablatoria.

Pertanto, non può condividersi una soluzione di aprioristica esclusione della ricettazione dal novero dei reati presupposti, bensì occorrerà verificare se il giudice di merito possiede gli strumenti per operare una diagnosi differenziale tra ipotesi diverse di ricettazione, al fine di prevenire il pericolo di un indebito, quanto sommario ed indiscriminato, assoggettamento a confisca di tutte le fattispecie ricettatorie, gravandosi sempre e comunque il condannato dell'onere di ricostruire – in chiave confutativa – le proprie dinamiche patrimoniali e reddituali anche lontane nel tempo.

In verità, sostiene la Corte, il concetto stesso di sproporzione, che costituisce la condizione fondante della confisca, appare un utile argine per contenere i possibili straripamenti applicativi della norma. Infatti, esso, non soltanto - secondo il costante insegnamento della giurisprudenza - non si esaurisce in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, presupponendo, *ex adverso*, *“uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni”*, ma è ulteriormente plasmato dalla connotazione della *“ragionevolezza temporale”*, per cui il divario tra il valore dei beni acquistati e i redditi lecitamente prodotti non può comunque essere apprezzato con riferimento ad un'epoca talmente lontana nel tempo dalla commissione del fatto di reato accertato da apparire evidentemente slegata da quest'ultimo e da possibili delitti analoghi o complementari<sup>1</sup>.

Pertanto, conclude la Corte, è in questo momento che si inserisce il potere del giudice di merito di selezionare le condotte rilevanti ai fini dell'art. 12-*sexies*, in quanto *“la fascia di «ragionevolezza temporale», entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria”*.

Se questo è l'approdo della Corte costituzionale sulla questione sollevata, condivisibile in ordine alla ritenuta infondatezza della stessa, deve osservarsi che meno convincente potrebbe apparire il percorso logico seguito.

Occorre, invero, osservare, con riguardo alla legittimità della scelta legislativa di attrarre il reato di ricettazione nell'ambito dell'art. 12-*sexies* cit., che i rilievi critici formulati dalla Corte d'appello di

---

<sup>1</sup> “[...] la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura resta circoscritta, comunque sia, in un ambito di cosiddetta «ragionevolezza temporale». Il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del “reato spia” da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna”.



Reggio Calabria appaiono informati ad una visione sincretica del fenomeno delittuoso, nella quale le valutazioni dogmatico-penalistiche (*ratio* della confisca allargata, volta a reprimere il crimine lucrativo) si integrano con considerazioni di tipo criminologico (osservazione della eterogeneità delle forme attraverso cui si esprime la condotta ricettoria, potendo questa oscillare dall'acquisto occasionale di un bene rubato, per realizzare un eccezionale risparmio di spesa, all'esercizio abituale dell'acquisto di beni di provenienza illecita per collaudate e redditizie operazioni di rivendita).

Tale metodo di analisi della norma giuridica, se può risultare apprezzabile nella misura in cui emancipa la norma dal piano puramente ideale per contaminarla con l'empiria reale dei fenomeni che essa regola, appare decipiente nella parte in cui pretende di trarre conseguenze universali dall'osservazione di una casistica parziale di fattispecie concrete. Invero, se si parte dall'assioma per cui la confisca "allargata" è finalizzata al contrasto del crimine economico professionale, in grado di partorire profitti rilevanti, non può affermarsi che essa non è mai applicabile alla ricettazione perché tale delitto, in un certo numero di casi, non è condotta in maniera abituale, in quanto tale conclusione sarebbe agevolmente falsificata dall'osservazione di molti altri casi in cui la ricettazione costituisce l'abituale fonte reddituale della persona.

D'altra parte sono diversi i reati che, al di là della loro configurazione astratta, possono rilevarsi scarsamente redditizi (non sono rari i casi – specie tra i ranghi inferiori – di dissociazione dall'associazione mafiosa per la scarsa remuneratività della partecipazione), senza che perciò si controverta sulla loro legittima sussumibilità nella norma in esame.

Pertanto, la pronuncia reiettiva del giudice delle leggi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata non può che essere condivisa.

Può, tuttavia, interrogarsi sulla divisibilità piena ed assoluta della soluzione adottata a fini discretivi tra le ipotesi "maggiori" e le ipotesi "minori" di ricettazione<sup>2</sup>, atteso che l'elemento della sproporzione, nella decisione sulla confisca, pare perdere la centralità riconosciuta dal legislatore, dovendo la stessa essere delimitata, nella sua estensione temporale, in base alle *"diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria"*.

L'arresto della Corte costituzionale, peraltro, nella misura in cui fa riferimento alle *"diverse caratteristiche della singola vicenda concreta"*, solo apparentemente evoca l'art. 5 della direttiva ult. cit., ove le *"circostanze del caso"* possono fondare un giudizio sulla provenienza illecita dei beni nella disponibilità del condannato (*«le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l'autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da attività criminose»*).

Infatti, il vaglio delle *"diverse caratteristiche della singola vicenda concreta"*, nella confisca "allargata",

---

<sup>2</sup> Tra i quali non rientra comunque il fatto di particolare tenuità, escluso *ex lege* dall'ambito di applicazione della confisca allargata (cfr. art. 12-*sexies* cit., nonché, dopo l'entrata in vigore del d.l.vo 1° marzo 2018, n. 21, l'art. 240-*bis* c.p.).



filtrata attraverso la lente del giudice costituzionale, servono a delimitare nel tempo l'accertamento della sproporzione, il quale, unitamente all'accertamento della commissione del fatto di reato, vale a fondare la presunzione di una illecità ulteriore rispetto a quella accertata, giustificativa della ablazione di tutti beni il cui valore risulta sproporzionato rispetto ai redditi lecitamente prodotti.

Pertanto, è possibile affermare che le *“diverse caratteristiche della singola vicenda concreta”* servono a delimitare il raggio di retroattività della confisca *“allargata”*, indicando il *dies a quo* gli acquisti dei beni possono essere presi in considerazione ai fini della confiscabilità, limitandone sostanzialmente il *quantum*, laddove le *“circostanze del caso”*, nella confisca *“estesa”*, valgono ad indicare se i beni possono presumersi di provenienza illecita e, dunque, a stabilire l'*an* della confisca.

Orbene, circoscrivere temporalmente la confisca, onde evitare di onerare il condannato di una *probatio* che diventa tanto più *diabolica* quanto più si intenda fare retroagire l'accertamento della sproporzione<sup>3</sup>, è un intento certamente condivisibile, senza tuttavia potere glissare su un certo pragmatismo che informa la soluzione elaborata dalla Corte costituzionale. Infatti, l'effetto principale prodotto da tale decisione, che reca i segni di uno sforzo discretivo tra le ricettazioni *“minori”* e quella *“maggiori”*, sembra essere quello di una modulazione della tutela del diritto di difesa in dipendenza della gravità della ricettazione, ciò che – in un'ottica costituzionale (art. 24 Cost.) – potrebbe esporsi a qualche riserva dubitativa.

Ciò posto, può essere utile analizzare la decisione costituzionale da una ulteriore e diversa prospettiva.

L'attribuzione al giudice di merito del compito di valutare le *“diverse caratteristiche della singola vicenda concreta”*, agganciando l'estensione temporale dell'accertamento della sproporzione al dato della pericolosità del fatto, oggetto di valutazione discrezionale, potrebbe apparire suggestiva di una evaporazione della connotazione della obbligatorietà della confisca.

In realtà, ad una disamina più attenta, che trascenda le impressioni derivanti dal primo impatto ottico con la lettura della decisione in esame, la sensazione di una invasione del campo della confisca facoltativa è soltanto apparente, in quanto, mentre quest'ultima richiede un giudizio prognostico circa il pericolo di reiterazione del reato, che discende dall'ulteriore disponibilità della *res* da parte del condannato, la confisca obbligatoria *“allargata”* presuppone un giudizio di plausibilità circa la derivazione dei beni posseduti da crimini pregressi (anteriori o successivi a quello accertato), acclarata la quale l'esito ablatorio non può costituire oggetto di ulteriore valutazione discrezionale.

Non è dunque casuale che nella confisca facoltativa appare determinante l'accertamento della pertinenzialità tra la *res* e il reato accertato, ciò che – evidenziando l'esistenza di un legame di dipendenza stabilmente funzionale tra la cosa e il reato – rende la prima ulteriormente utilizzabile per la commissione di altri reati e ne giustifica l'ablazione. Per converso, nella confisca *“allargata”*, che è obbligatoria, si prescinde dall'accertamento della pertinenzialità tra i beni e il reato accertato, presumendosi la loro derivazione da reati ulteriori rispetto a quello oggetto del procedimento, ciò che

---

<sup>3</sup> *“La ricordata tesi della «ragionevolezza temporale» risponde, in effetti, all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca 'allargata', il quale legittimerebbe altrimenti – anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista – un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato. Risultato che – come la Corte rimettente pure denuncia – rischierebbe di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell'onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorché inteso come di semplice allegazione), il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confiscare”, Corte cost., sentenza n. 33/2018.*



di per sé giustifica l'ablazione.

Tutto ciò considerato in punto di confisca "allargata", deve segnalarsi come tali argomentazioni rimangono valide anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che, disaggregando l'art. 12-*sexies* cit. e riaggregando le norme che ne sono derivate in tipi omogenei (norme sostanziali, norme sull'esecuzione, norme processuali), ne ha disposto l'attrazione nell'orbita topografica del codice penale e nel codice di procedura penale (art. 240-*bis* c.p.; 104-*bis*, commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies*, disp. att. c.p.p.; art. 183-*quater* disp.att. c.p.p.; art. 578-*bis* c.p.p.), senza tuttavia incidere sulla disciplina dell'istituto.

#### 4. Confisca allargata e confisca di prevenzione

Infine, giova provare a lumeggiare gli aspetti di contiguità tra la confisca *ex art. 12-*sexies* cit.*, ora art. 240-*bis* c.p., e la confisca di prevenzione *ex art. 24 del d.l.vo n. 159/2011*.

Entrambe, invero, hanno ormai un campo di applicazione che trascende, sul piano dei presupposti, la reità mafiosa e sono accomunate dall'accertamento della sproporzione quale elemento fondante la presunzione della provenienza illecita dei beni. Infine, tanto la confisca *ex art. 240-*bis* c.p.* (già art. 12-*sexies* cit.) quanto la confisca di prevenzione prescindono dall'accertamento dello specifico rapporto pertinenziale tra beni da confiscare e singoli reati commessi, essendo imperniate su un rapporto – presunto - di derivazione "sommatoria" e complessiva dei beni di valore sproporzionato dalle attività illecite.

Inoltre, per ambedue le ipotesi di confisca, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza in commento<sup>4</sup>, emerge l'esigenza di una perimetrazione temporale dell'azione ablatoria, declinata dalla giurisprudenza di legittimità secondo la desinenza della "ragionevolezza temporale" a proposito della confisca "allargata", e della "correlazione temporale" in relazione alla confisca di prevenzione.

Tuttavia, ad una analisi più attenta degli aspetti di analogia nella disciplina dei rispettivi istituti, si ricava l'impressione che, in un sistema normativo in continua evoluzione, anche per effetto della incidenza della giurisprudenza sovranazionale, la spinta alla convergenza della confisca allargata e della confisca di prevenzione è stata così energica che, dopo avere provocato l'intersezione dei due istituti, ne ha determinato l'inizio della divergenza, alla stregua di due rette che si avvicinano fino ad intersecarsi per poi proseguire, ciascuna, la propria corsa solitaria.

Ed invero, non può non ricordarsi, a proposito dell'ampliamento - in entrambi i casi di confisca – della

---

<sup>4</sup> "Il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del 'reato spia' da rendere *ictu oculi* irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna. Si tratta di una delimitazione temporale corrispondente, *mutatis mutandis*, a quella che le stesse sezioni unite hanno ritenuto operante con riferimento alla misura affine della confisca di prevenzione antimafia, già prevista dall'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e attualmente disciplinata dall'art. 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), anch'essa imperniata sull'elemento della sproporzione tra redditi e disponibilità del soggetto: misura che si è ritenuta trovare un limite temporale nella stessa pericolosità sociale del soggetto, presupposto indefettibile per la sua applicazione (Corte di cassazione, sezioni unite, 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, n. 4880)".



platea dei candidati alla misura, come la confisca di prevenzione rischi di subire, per effetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera, 23/02/2017, *De Tommaso contro Italia*), una seria amputazione della categoria dei soggetti destinatari dell'ablazione, ed in particolare della categoria della c.d. pericolosità generica, avendo il giudice di Strasburgo rilevato un vizio di prevedibilità nella relativa disciplina, ritenuta carente del requisito della determinatezza (la pronuncia è riferita alla vecchia disciplina, contenuta nella legge n. 1423/1956, ma mantiene la sua validità anche dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 159/2011)<sup>5</sup>. Pertanto, se l'orientamento espresso dalla CEDU dovesse consolidarsi (del resto non è seriamente revocabile in dubbio la cogenza di una pronuncia emessa dalla Grande Camera), la latitudine applicativa della confisca di prevenzione si esporrebbe ad un'autentica contrazione, con esiti di soccombenza nella valutazione dimensionale comparativa rispetto alla confisca "allargata".

Inoltre, anche i meccanismi presuntivi alla base delle due confische comparate, ad un esame più microscopico, appaiono operare su piani non esattamente sovrapponibili.

Nella confisca "allargata" costituiscono oggetto di accertamento la commissione del reato contestato e il rapporto di sproporzione tra valore dei beni acquistati e redditi lecitamente prodotti. Dopo di che, in difetto della prova difensiva circa la provenienza lecita di tali beni, scatta la presunzione circa la provenienza di tali beni - eventualmente scervi di un diretto collegamento con il reato accertato - da altre attività illecite poste in essere dal reo, ma mai direttamente accertate. La presunzione è, nella sostanza, duplice: dalla sproporzione si presume la derivazione dei beni da attività illecite, a loro volta oggetto di presunzione, in quanto mai oggetto di accertamento giudiziale.

Nella confisca di prevenzione, invece, occorre sempre accertare, sia pure secondo lo *standard* probatorio che connota la materia, la commissione dell'attività illecita, sicché, accertata anche la sproporzione, si può presumere, in difetto della prova della legittima provenienza, che i beni di valore sproporzionato rinvergono la loro genesi nella (accertata) attività illecita.

Quanto alla questione della perimetrazione temporale della confisca, deve evidenziarsi come essa

---

<sup>5</sup> *"La Corte ha osservato che la legge n. 1423/1956 era lo strumento giuridico costituente la base per l'applicazione delle misure di prevenzione individuali imposte al Sig. de Tommaso. Le misure avevano, quindi, una base giuridica nel diritto interno. Innanzitutto, la Corte ha ritenuto che la legge n. 1423/1956 soddisfa il requisito dell'accessibilità. Nell'esaminare se gli effetti della legge fossero prevedibili nei confronti degli individui a cui erano indirizzate le misure preventive, la Corte ha rilevato che l'imposizione di tali misure restava collegata ad un'analisi prospettica compiuta dai giudici nazionali, in quanto né la legge n. 1423/1956 né la Corte costituzionale avevano chiaramente individuato gli 'elementi di fatto' o le specifiche tipologie di comportamento da prendere in considerazione nella valutazione del pericolo per la società rappresentato dall'individuo, e che quindi avrebbero potuto dar luogo all'attuazione di misure di prevenzione. La Corte ha, pertanto, ritenuto che la legge non contenesse disposizioni sufficientemente dettagliate su quali tipologie di comportamenti fossero idonee a costituire un pericolo per la società; il Tribunale, infatti, aveva fondato la propria decisione sull'esistenza di tendenze criminali 'attive' in capo al Sig. Tommaso, anche senza attribuire al ricorrente alcun comportamento specifico o attività criminale. Inoltre, a motivazione del provvedimento di applicazione delle misure preventive, il Tribunale aveva menzionato il fatto che il Sig. de Tommaso non aveva alcuna 'occupazione fissa e legale' e che la sua vita era caratterizzata da commissione dei reati e una regolare associazione con noti criminali. In altre parole, il Tribunale aveva fondato il suo ragionamento sul presupposto delle 'tendenze criminali', un criterio che la Corte Costituzionale aveva precedentemente ritenuto insufficiente a definire una categoria specifica di individui. La Corte ha, pertanto, considerato che, poiché la legge vigente al momento del fatto in questione non aveva fornito una chiara indicazione delle finalità o delle modalità di esercizio dell'ampio potere discrezionale attribuito ai giudici nazionali, non era formulata con precisione tale da offrire protezione contro interferenze arbitrarie e da consentire al Sig. de Tommaso di regolare il suo comportamento in base alla stessa e di prevedere in misura sufficientemente certa l'imposizione di misure di prevenzione."*



sancisca lo scarto distale tra gli istituti comparati.

Nella confisca “allargata”, infatti, non esistono dei parametri certi di delimitazione cronologica del raggio ablatorio: l’ulteriore attività illecita del reo, da cui deriverebbero i beni di valore sproporzionato rispetto al reddito lecitamente prodotto, è soltanto presunta, come visto *supra*, sicché non è possibile individuare con nettezza l’inizio di tale attività illecita, eventualmente antecedente alla commissione del reato specificamente contestato ed accertato. Pertanto, come sottolineato dalla Corte costituzionale, per sancire la soglia massima di retroattività della confisca, vale il criterio della “ragionevolezza temporale”, essendo semplicemente irragionevole pretendere che il reo giustifichi la provenienza di beni acquistati in un’epoca troppo lontana da quella di commissione del fatto accertato<sup>6</sup>. Da ciò consegue che la confisca possa agire in via retrograda rispetto al momento della commissione dell’unico reato accertato (ma pur sempre “contestualmente” rispetto ai reati presunti, privi però – a loro volta - di specifiche coordinate spazio-temporo-modalità).

Invece, nella confisca di prevenzione, come chiarito recentemente dalle Sezioni Unite nell’ormai nota sentenza Spinelli, opera un doppio binario, sicché, mentre la confisca deve essere sempre anterograda rispetto ai fatti-presupposto accertati nell’ambito della pericolosità generica (dunque senza alcuna forma di “ragionevole” retroazione), nella pericolosità qualificata, per converso, se non sia possibile stabilire il momento di esordio criminale del soggetto e il momento di perenzione dell’attività illecita, la confisca può retroagire fino al superamento a ritroso di ogni barriera del tempo<sup>7</sup>.

Evidenziare i tratti di contiguità o quelli differenziali delle due forme di confisca è un’operazione che non esaurisce la sua valenza su un piano meramente dogmatico o accademico, in quanto dal grado di convergenza delle due discipline a confronto dipende l’ambito di operatività del principio di preclusione che governa il rapporto tra pronunce sulla confisca in sede penale e pronunce sulla confisca in sede di prevenzione, atteso che gli elementi di divergenza potrebbero, in taluni casi (ad esempio nelle ipotesi in cui è addotta, in chiave difensiva, la provenienza di risorse finanziarie da evasione fiscale), impedire la esatta sovrapposibilità delle rispettive decisioni, disinnescando il divieto del *bis in idem*.

---

<sup>6</sup> “Occorre rilevare, inoltre, che secondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, emerso già prima dell’intervento delle sezioni unite (Corte di cassazione, sezione prima penale, 5 febbraio-21 marzo 2001, n. 11049; sezione quinta penale, 23 aprile-30 luglio 1998, n. 2469) e ribadito anche in recenti pronunce (Corte di cassazione, sezione prima penale, 16 aprile-3 ottobre 2014, n. 41100; sezione quarta penale, 7 maggio-28 agosto 2013, n. 35707; sezione prima penale, 11 dicembre 2012-17 gennaio 2013, n. 2634) – indirizzo che il giudice a quo non ha preso in considerazione, anche solo per contestarne la validità – la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura resta circoscritta, comunque sia, in un ambito di cosiddetta ‘ragionevolezza temporale’. Il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall’epoca di realizzazione del ‘reato spia’ da rendere *ictu oculi* irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna”.

<sup>7</sup> “La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche ‘misura temporale’ del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato” (Sez.U., Sentenza del 26 giugno 2014 Cc., n. 4880, imp. Spinelli).